



COMUNE DI TRECASTAGNI Provincia di Catania

ORIGINALE DI DELIBERA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Numero 14 DEL REG. DEL 19-08-2020

**Oggetto: DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA DI COMPARTICIPAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2020- CONFERMA**

L'anno **duemilaventi** il giorno **diciannove** del mese di **agosto** alle ore **13:13** e seguenti, nella casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, la Commissione Straordinaria, nominata con D.P.R. del 11/05/2018, nelle persone di :

Giallongo Tania	P	Comm. Straordinario	P
Sindona Giuseppe	P	Comm. Straordinario	
Mallemi Salvatore	P	Comm. Straordinario	

ne risultano presenti n. **3** (in videoconferenza il dr. Giuseppe Sindona e il dr. Salvatore Mallemi) e assenti n. **0**.

Partecipa il Vice Segretario Comunale dott. **Ragno Stefano**.

Constatata la partecipazione dei componenti della Commissione Straordinaria in numero legale per la validità della seduta, viene posto in trattazione l'argomento in oggetto.



COMUNE DI TRECASTAGNI Provincia di Catania

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

ESAMINATA l'allegata proposta di deliberazione inerente l'oggetto;
CONSIDERATO che sulla stessa il dott. Ragno Stefano, Responsabile del Settore Economico- finanziario, in data 3.8.2020, ha reso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000” ;
VISTO il parere espresso dall'Organo di Revisione sulla proposta in oggetto, allegato al verbale n. 11 del 3.8.2020;
VISTA la L. 142/90 come introdotta dalla L.R. n. 48/91;
VISTA la L.R. n. 30/2000 ;
Visto il vigente O.R.E.L.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA con voto unanime espresso nelle forme di legge:

DELIBERA

- Approvare l'allegata proposta di deliberazione inerente l'oggetto.
- Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

PROPOSTA

PREMESSO

che l'art. 1 del D.lgs. n.360 del 28/09/1998 , modificato dall'art. 12 della L. 133/99, ha previsto l'istituzione di una addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.);

che con deliberazione del Consiglio comunale del 14 marzo 2001, n.24, è stata istituita l'addizionale comunale all'irpef e che dal 2002 e fino al 2011 l'aliquota dell'addizionale Comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche e fissata allo 0,38%;

VISTO l'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007), il quale testualmente prevede:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.



COMUNE DI TRECASTAGNI Provincia di Catania

L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2;

CONSIDERATO che, in materia di addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge n.93/2008 (conv. in Legge n. 126/2008) e dall'articolo 1, comma 123, della legge n.220/2010, stabilendo:

a) la possibilità, per i comuni, di deliberare aumenti dell'aliquota sino ad un massimo dello 0,4% con un incremento annuo non superiore allo 0,2%. Tale facoltà, prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 a partire dal 7 giugno 2011, è stata abrogata dal decreto legge n. 138/2011 (conv. in L. n. 148/2011) con effetto dal 13 agosto 2011;

b) a seguire la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 ed in deroga al blocco degli aumenti dei tributi locali sancito dalle norme sopra richiamate, di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L. n. 148/2011);

VISTO in particolare l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5.

RILEVATO, pertanto, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune con delibera di natura regolamentare, può:

a) variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dell'0,8%, senza più il limite massimo di incremento annuo dello 0,2% previsto dalla precedente normativa;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n° 61 del 11-09-2012 con la quale si approva il Regolamento dell'addizionale comunale all'IRPEF fissando l'aliquota allo 0,8% ;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n.5 del 29/03/2019 che conferma l'aliquota per l'anno 2019;

QUANTIFICATO presuntivamente per l'anno 2020 in € 700.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota dello 0,8%;



COMUNE DI TRECASTAGNI Provincia di Catania

RITENUTO di dover riconfermare per l'anno 2020 dell'aliquota dello 0,8% al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, nella considerazione che dal 2016 non vengono più trasferiti dalla Regione Siciliana i fondi per il personale stabilizzato nell'anno 2010;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

- **VISTO** l'art. 106 del Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020, convertito in Legge n.77 del 17/07/2020 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2020/2022, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al 30 settembre 2020;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

SI PROPONE

1. la riconferma per l'anno 2020, per le motivazioni esposte in premessa, della delibera del Consiglio Comunale n. 61 del 11-09-2012 che approva il Regolamento dell'addizionale comunale all'IRPEF fissando l'aliquota allo 0,8%;
2. di quantificare presuntivamente in €. 700.000,00 il gettito derivante dalla riconferma della aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF allo 0,8% per l'anno 2020;
3. di assicurare la massima pubblicità delle aliquote e delle detrazioni nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione della presente Deliberazione sul sito istituzionale del Comune;
4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e



COMUNE DI TRECASTAGNI

Provincia di Catania

comunque entro il 14 ottobre 2020 (termine perentorio), ai sensi dell'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI TRECASTAGNI

Provincia di Catania

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

La Commissione Straordinaria

“firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 2, del d.lgs. 39/1993”

Il Segretario Comunale

Dr. Ragno Stefano

Il Sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione é stata pubblicata dal **20-08-2020** al **04-09-2020** .

TRECASTAGNI , 05-09-2020

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo comunale, certifica che la presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio dal **20-08-2020** al **04-09-2020** a norma dell'art. 11 1° comma L.R. 44/1991 e che contro la stessa non sono stati presentati reclami.

TRECASTAGNI , 05-09-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Ragno Stefano

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 12 L.R. N. 44/91 COMMA 1.

TRECASTAGNI , 31-08-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Ragno Stefano